

- ALLE AZIENDE
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 1/2025 del 03 febbraio 2025

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti.

1. COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA

La comunicazione dei carichi di vino 2024 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via telematica sulla piattaforma GEREM tramite la funzione "*Dichiarazione carichi 2024*".

La funzione rimarrà disponibile su GEREM **fino al 21 febbraio 2025**, data entro la quale dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata.

Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve in ettolitri (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro dal detentore) e deve essere espresso:

- in vino finito (eventualmente anche se con una % di feccia ancora presente);

La comunicazione di carico 2024 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell'urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna dichiarazione).

Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle aziende che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di tenere ben presente queste semplici regole:

- Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non sostitutive, della prima comunicazione;
- Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione;
- Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare CEVIQ;
- Dovrà essere precisata (selezionare con "*flag*" in corrispondenza del campo "*tagliato*" e successivamente specificare percentuali di assemblaggio) l'eventuale presenza di uve/mosti/vnf, di diversa varietà consentite dal Disciplinare di produzione.
- Il campo denominato "*massa (facolt.)*" permette di suddividere le partite a discrezionalità dell'azienda;
- I vini delle denominazioni DOC Delle Venezie e IGT Trevenezie devono essere inserite in una dichiarazione a sé stante diversa da quella utilizzata per il carico dei prodotti afferenti a DOC/IGT "*regionali*" (DOC Friuli, DOC Friuli Colli Orientali, DOC Friuli Grave,

DOC Friuli Latisana, DOC Friuli Annia, DOC Friuli Aquileia, DOC Friuli Isonzo, DOCG Ramandolo, DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit, DOCG Rosazzo, IGT Venezia Giulia).

2. REGOLE PER RICLASSIFICAZIONI ED EVENTUALI TAGLI

Si ricorda che le “**riclassificazioni**” tra vini DO/IG aventi aree di produzione, vitigni e tipologie di vino coincidenti (del tutto o in parte), sono consentite solo alle condizioni che il prodotto di partenza possieda le caratteristiche - previste dal Disciplinare di produzione (*zona di produzione, resa di produzione, resa di trasformazione, composizione varietale, ecc.*) – contemplate per il prodotto riclassificato (rif. Legge 238/2016 art. 38 comma 2).

La stessa prerogativa va considerata per la pratica enologica del “**taglio**” tra uve-mosti e vini diversi (alle condizioni previste dal Disciplinare di p. o da normativa cogente).

3. ETICHETTATURA NUTRIZIONALE ED ELENCO INGREDIENTI PER VINI SFUSI

Vi informiamo che per quando riguarda i seguenti punti:

- A) Etichettatura dei valori nutrizionali
- B) Lista degli Ingredienti

per chi utilizza il sistema GEREM per la compilazione dei documenti di trasporto (MVV), l’obbligatorietà dell’inserimento delle informazioni previste nei suddetti punti A) e B) può essere facilmente ottemperato riportando le informazioni in uno dei seguenti campi:

17.2d Altre informazioni	17i Attestati
--------------------------	---------------

Cordiali saluti

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami